ANBSC
Prot. Interno del 26/01/2016
Numero: 0003288
Classifica: 3.7.18

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO il decreto di sequestro n. 282/2006 Reg. Decr. emesso in data 21-24/11/2006 (nell'ambito del proc. n. 209/2006 R.G.M.P.) dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, ed il successivo decreto di confisca n. 73/2008 "A" Reg. Decr., emesso il 19/2/2008-12/03/2008 dalla medesima Sezione del Tribunale di Napoli, rettificato con decreto n. 66/10 della Corte di Appello di Napoli – VIII Sez. Pen. del 01/04-15/05/2010, irrevocabile a far data dal 27/10/2011 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con cui è stata disposta, in danno di **TRISBALTO Alessandro,** nato a Caivano (NA) il 31/10/1969, la confisca dell'immobile sito nel Comune di Caivano (NA), alla via Cairoli n. 22, attualmente censito nel N.C.E.U del medesimo Comune, al foglio 31, particella 900, subalterno 36 (I-NA-260736);

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 (presentazione n. 359 del 30/11/2006, ai nn. 89243 di Reg. Gen. e 42907 di Reg. Part.), riguardante il sopra emarginato decreto di sequestro n. 282/2006 Reg. Decr. emesso in data 21-24/11/2006, nell'ambito del suddetto procedimento n. 209/2006 R.G.M.P., dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, a favore dell'Erario dello Stato, e contro D'Ambra Orsola, nata a Caivano il 24/07/1966, e Trisbalto Alessandro, sopra generalizzato;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.E.U. del Comune di Caivano al foglio 31, particella 900, subalterno 36 (unità immobiliare sita alla via Cairoli n. 22, al piano T-1-2, Cat. A/6, classe 2, consistenza vani 2,5);

VISTA la nota prot. n. 40466 del 24/12/2014 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili

destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione anche del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 40466 del 24/12/2014 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 2014/1851/DRCAM del giorno 11/02/2015, con la quale la medesima Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, rappresentandosi "*chiamata a verificare l'idoneità dei beni al soddisfacimento di carattere governativo delle Amministrazioni dello Stato, soprattutto nell'ottica di riduzione delle locazioni passive*", ha chiesto alle Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009, di "*valutare l'interesse per i beni in oggetto*";

CONSIDERATO il mancato seguito informativo sugli esiti del richiamato *iter* di verifica condotto da parte della suddetta Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, da cui si è desunto il mancato interesse all'utilizzo del cespite di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 21398 del 30/12/2014 con la quale il Comune di Caivano ha manifestato l'interesse all'acquisizione anche del predetto immobile al proprio patrimonio indisponibile, per destinarlo per finalità sociali, specificamente da "*assegnare, previo bando pubblico (...) ad Associazioni, come da Regolamento Comunale vigente*";

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono "*trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione*", ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 27/07/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione del bene in argomento;

DISPONE

l'immobile sito nel Comune di Caivano, meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Caivano, per destinarlo alle finalità sopra meglio indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, al Comune di Caivano, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)

ANBSC
Prot. Interno del 26/01/2016
Numero: 0003288
Classifica: 3.7.18

Copia ad uso trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II.

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO il decreto di sequestro n. 282/2006 Reg. Decr. emesso in data 21-24/11/2006 (nell'ambito del proc. n. 209/2006 R.G.M.P.) dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, ed il successivo decreto di confisca n. 73/2008 "A" Reg. Decr., emesso il 19/2/2008-12/03/2008 dalla medesima Sezione del Tribunale di Napoli, rettificato con decreto n. 66/10 della Corte di Appello di Napoli – VIII Sez. Pen. del 01/04-15/05/2010, irrevocabile a far data dal 27/10/2011 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con cui è stata disposta, in danno di **TRISBALTO Alessandro,** nato a Caivano (NA) il 31/10/1969, la confisca dell'immobile sito nel Comune di Caivano (NA), alla via Cairoli n. 22, attualmente censito nel N.C.E.U del medesimo Comune, al foglio 31, particella 900, subalterno 36 (I-NA-260736);

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 (presentazione n. 359 del 30/11/2006, ai nn. 89243 di Reg. Gen. e 42907 di Reg. Part.), riguardante il sopra emarginato decreto di sequestro n. 282/2006 Reg. Decr. emesso in data 21-24/11/2006, nell'ambito del suddetto procedimento n. 209/2006 R.G.M.P., dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, a favore dell'Erario dello Stato, e contro D'Ambra Orsola, nata a Caivano il 24/07/1966, e Trisbalto Alessandro, sopra generalizzato;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.E.U. del Comune di Caivano al foglio 31, particella 900, subalterno 36 (unità immobiliare sita alla via Cairoli n. 22, al piano T-1-2, Cat. A/6, classe 2, consistenza vani 2,5);

VISTA la nota prot. n. 40466 del 24/12/2014 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 – 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 – 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 – 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione anche del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 40466 del 24/12/2014 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 2014/1851/DRCAM del giorno 11/02/2015, con la quale la medesima Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, rappresentandosi "*chiamata a verificare l'idoneità dei beni al soddisfacimento di carattere governativo delle Amministrazioni dello Stato, soprattutto nell'ottica di riduzione delle locazioni passive*", ha chiesto alle Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009, di "*valutare l'interesse per i beni in oggetto*";

CONSIDERATO il mancato seguito informativo sugli esiti del richiamato *iter* di verifica condotto da parte della suddetta Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, da cui si è desunto il mancato interesse all'utilizzo del cespite di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 21398 del 30/12/2014 con la quale il Comune di Caivano ha manifestato l'interesse all'acquisizione anche del predetto immobile al proprio patrimonio indisponibile, per destinarlo per finalità sociali, specificamente da "*assegnare, previo bando pubblico (...) ad Associazioni, come da Regolamento Comunale vigente*";

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono "*trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione*", ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 27/07/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione del bene in argomento;

DISPONE

l'immobile sito nel Comune di Caivano, meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Caivano, per destinarlo alle finalità sopra meglio indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, al Comune di Caivano, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)